

Il Presidente

Trento, 30 aprile 2008
Prot. n. 1310/Inter/AS-as

**Preg.mo Signor
Cons. Roberto Bombarda
Gruppo Verdi e Democratici del Trentino**

SEDE

e, p.c.

**Preg.mo Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio Provinciale**

SEDE

Oggetto: interrogazione n. 3248

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, va preliminarmente chiarito che ad oggi il Comun General de Fascia, organo previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" non è stato ancora istituito. E' evidente quindi che la scelta di reclutare il Sorastant de la scola ladina attraverso un concorso per titoli ed esami-colloquio non è stata fatta per "aggirare l'intesa" con il Comun General de Fascia. Con tale scelta si voleva dimostrare una particolare attenzione rispetto alla peculiarità dell'istituzione scolastica e formativa ladina.

Peraltro, si sottolinea che l'articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" non stabilisce alcuna gerarchia fra le modalità di reclutamento del Sorastant, ma prevede tre diverse procedure che si pongono su un piano di assoluta parità essendo alternative l'una all'altra.

Ciò premesso nel merito dell'interrogazione si fa presente che per quanto riguarda la valutazione dei titoli presentati dai candidati il bando di concorso è tutt' altro

che anomalo. Infatti la tabella di valutazione allegata al bando ricalca la tabella di valutazione del corso – concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg. Il punteggio attribuito ad ogni voce è stato raddoppiato per bilanciare il peso dato alle prove orali ed è stato attribuito un punteggio per il servizio prestato a tempo indeterminato in qualità di personale docente nelle istituzioni scolastiche e formative delle località ladine e un punteggio per il servizio svolto presso le altre istituzioni scolastiche; ciò è stato fatto da un lato per garantire un'uniformità sostanziale con la valutazione dei titoli rispetto alla tabella di valutazione approvata con il regolamento sopra citato, dall'altro per valorizzare ulteriormente il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche e formative ladine.

Per quanto riguarda l'assenza di prove scritte nella procedura concorsuale occorre precisare che è la sopraddeffa legge provinciale n. 5 del 2006 e non il bando di concorso che, prevedendo all'articolo 49, lettera a) un concorso per titoli ed esami-colloquio, ha determinato il tipo di esame a cui sottoporre i candidati.

In conclusione non esistono i presupposti perché la Giunta provinciale debba revocare o annullare la procedura concorsuale di cui trattasi.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -